

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL DONO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARNICO BG VIA SPARTANA 2

Numero REA: BG - 326708

Codice fiscale: 02827740164

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Allegato "B" N. 2400/1932 Rep.</u>	
	<u>S T A T U T O</u>	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 1. DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa denominata	
	"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL DONO"	
	L'organo amministrativo cura l'iscrizione all'albo delle so-	
	cietà cooperative e provvede ad aderire alle associazioni di	
	categoria o, eventualmente, a consorzi di lavoro le cui fina-	
	lità non siano in contrasto con gli scopi sociali.	
	ART. 2. SEDE	
	La società ha sede a Sarnico .	
	La cooperativa può istituire uffici amministrativi, stabili-	
	menti operativi, sedi secondarie e succursali in Italia o ne-	
	gli altri paesi dell'Unione Europea.	
	ART. 3. DURATA	
	La durata della cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicem-	
	bre 2030 (duemilatrenta).	
	Qualora la durata fosse prorogata prima della scadenza, i soci	
	che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione	
	di proroga hanno diritto di recesso.	
	ART. 4. SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria atti-	
	vità senza fini di speculazione privata.	

	La cooperativa persegue l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale, quali: mutualità, solidarietà,	
	impegno, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli	
	spirito comunitario, legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa collabora con altri enti cooperativi, imprese	
	sociali o organismi del terzo settore, su scala locale, nazio-	
	nale o internazionale.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	ART. 5. OGGETTO SOCIALE	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, co-	
	stituisce oggetto dell'attività sociale la gestione di servizi	
	di assistenza sociosanitaria orientati ai bisogni di persone	
	svantaggiate quali, a titolo esemplificativo, anziani, minori,	
	disabili, soggetti in condizione di insufficienza o minorazio-	
	ne socioculturale.	
	In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	a) attività e servizi di riabilitazione;	
	b) centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazio-	

	ne, finalizzati anche al miglioramento della qualità della vi-	
	ta, gestione di vacanza;	
	c) attività e servizi di assistenza domiciliare;	
	d) attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carat-	
	tere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubbli-	
	ci o privati;	
	e) interventi miranti alla progressiva socializzazione ed in-	
	tegrazione sociale e culturale;	
	f) integrazioni miranti allo svolgimento di attività ricreati-	
	ve, sportive, educative e culturali;	
	g) interventi finalizzati al consolidamento dei rapporti con	
	il territorio e la comunità locale;	
	h) attività di formazione e consulenza;	
	i) attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità	
	locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno;	
	j) attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni in favore delle persone deboli e svantaggiate e	
	affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa od affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria (que-	

	st'ultima in quanto attività non prevalente e per il miglior	
	conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgimento di attività che la legge ri-	
	serva a società in possesso di determinati requisiti, apposi-	
	tamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi),	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai	
	medesimi.	
	ART. 6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualisti-	
	ci, gli amministratori devono rispettare il principio di pari-	
	tà di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nel-	
	la ripartizione dei ristorni.	
	Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e	
	le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli	
	amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modi-	
	ficazioni dell'atto costitutivo.	
	ART. 7. NORME APPLICABILI	
	Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute	
	nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni	
	del codice civile e delle leggi speciali in tema di società	

	cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizio-	
	ni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compati-	
	bili.	
	Qualora la società cooperativa superi i parametri previsti	
	dalla legge, gli amministratori devono convocare senza indugio	
	l'assemblea per le modificazioni dello statuto necessarie ad	
	adeguarlo alla disciplina delle società per azioni.	
	I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto	
	di recesso.	
	ART. 8. COMUNICAZIONI SOCIALI	
	Le comunicazioni sociali tra la società e i soci, o tra i soci	
	in dipendenza del vincolo sociale, avvengono mediante racco-	
	mandata con avviso di ricevimento, a meno che la legge o il	
	presente statuto dispongano diversamente.	
	Le comunicazioni sociali si intendono effettuate quando per-	
	vengono alla residenza del socio, quale risulta dal libro dei	
	soci. Il socio ha l'onere di comunicare tempestivamente alla	
	società ogni variazione dalla sua residenza e gli amministra-	
	tori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel libro so-	
	ci.	
	Le comunicazioni che hanno per destinataria la società sono	
	inviare alla sede legale.	
	ART. 9. REQUISITI MUTUALISTICI	
	È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura su-	
	periore alla percentuale ammessa dalla legge ai fini della	

	presunzione di esistenza dei requisiti mutualistici stessi.	
	Allo stesso modo e agli stessi fini, è vietato remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a quanto ammesso dalla legge.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci cooperato-	
	ri.	
	In caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, do-	
	vrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione.	
	Le clausole mutualistiche sopraesposte sono inderogabili.	
	SOCI	
	ART. 10. NUMERO DEI SOCI	
	Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli	
	2519 e 2522 C.C.	
	Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci divie-	
	ne inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato	
	nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la coopera-	
	tiva si scioglie.	
	ART. 11. REQUISITI DEI SOCI	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contra-	
	stanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli	
	scopi sociali partecipando alle attività sociali.	
	La cooperativa può ammettere, nel numero previsto dalla legge,	
	quali soci, persone fisiche che partecipino alle attività so-	

	ciali quali volontari. Essi sono iscritti in una apposita se-	
	zione del libro soci ed il loro rapporto con la cooperativa è	
	regolato dalla legge.	
	Possono acquisire la qualifica di soci i sovventori, ai sensi	
	della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	Possono inoltre essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati.	
	Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano,	
	al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione	
	sul territorio della attività, sono identiche o affini all'im-	
	presa esercitata dalla cooperativa, così da potersi porre in	
	concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	ART. 12. AMMISSIONE DEI SOCI	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda deve indicare:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e resi-	
	denza, attività effettivamente esercitata;	

	b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti	
	di legge;	
	c) dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto	
	sociale;	
	d) impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statu-	
	to e negli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle	
	deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	e) impegno a versare la quota sottoscritta.	
	Trattandosi di persone giuridiche od enti collettivi, la do-	
	manda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante	
	dell'ente o della società e deve contenere, oltre agli elemen-	
	ti di cui al comma precedente:	
	a) l'indicazione della denominazione o ragione sociale, del	
	luogo e della data di costituzione, la sede, la cittadinanza;	
	b) l'allegazione di copia della deliberazione dell'organo so-	
	ciale che ha deliberato l'adesione;	
	c) il nome del rappresentante dell'ente o società.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di am-	
	missione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta	
	dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della coo-	
	perativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti	
	dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli am-	

	ministratori devono pertanto tenere conto delle dichiarazioni	
	contenute nella domanda, della documentazione ad essa allegata,	
	di ogni altra informazione comunque acquisita, della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare	
	rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,	
	della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, ovvero questi non abbiano deliberato, chi ha proposta la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 13. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.	

	In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabi-	
	lito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto,	
	il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e	
	di controllo dell'attività degli amministratori.	
	Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.	
	Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di	
	esercizio deve inoltre versare:	
	- il sopraprezzo eventualmente determinato in precedenza	
	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;	
	- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-	
	ministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai	
	regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni della cooperativa.	
	ART. 14. SOCI APPARTENENTI A CATEGORIE SPECIALI	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria speciale di soci coloro	

	che debbano acquisire, completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci appartenenti	
	alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorre-	
	re, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio appartenente alla categoria speciale;	
	b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa:	
	c) la quota che il socio appartenente alla categoria speciale	
	deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere eroga-	
	to il ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimen-	
	to nell'impresa cooperativa. Ai soci appartenenti alla catego-	
	ria speciale non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni	

	nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore né esercitare i diritti previsti	
	dall'art. 2476 c.c..	
	Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente	
	statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione o di	
	inserimento e comunque non oltre ai cinque anni dalla sua am-	
	missione, il socio appartenente alla categoria speciale è am-	
	nesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coopera-	
	tori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla	
	delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri ineren-	
	ti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualita-	
	tivi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato	
	gli impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzate al proprio inserimento nell'organiz-	
	zazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve	
	comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordi-	
	nario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti	
	previsti in via generale.	
	In ogni caso il numero dei soci appartenenti alla categoria in	

	oggetto non può essere più di un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	ART. 15. PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per	
	morte del socio.	
	ART. 16. RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge e dalle norme inerenti	
	alle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili,	
	il recesso è consentito al socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) per il quale ricorra una causa di esclusione;	
	c) che constati la perdita, da parte della società, dei requi-	
	siti di cooperativa a mutualità prevalente;	
	d) che non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi, di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare presupposti e moti-	
	vazioni della domanda di recesso, entro 60 giorni dalla sua	
	ricezione.	
	In caso di rigetto della domanda, il socio, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione	
	innanzi al tribunale.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comu-	

	nicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre	
	mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ART. 17. ESCLUSIONE	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il	
	socio che:	
	a) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti	
	dalla legge, dal vincolo sociale, dal rapporto mutualistico,	
	dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni as-	
	sunte dagli organi sociali;	
	b) perda i requisiti previsti per l'ammissione alla società;	
	c) non sia più in grado, per gravi e comprovati motivi, di	
	concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) si trovi in una situazione di incompatibilità prevista	
	dall'art. 9;	
	e) commetta, nell'esecuzione del proprio lavoro, atti valuta-	
	bili come notevole inadempimento ai sensi dell'art. 1455 C.C.,	
	ovvero danneggi o tenti di danneggiare, in qualunque modo, la	
	società;	
	f) non esegua in tutto o in parte, e si renda moroso, il paga-	
	mento delle quote sottoscritte o di qualsiasi altro pagamento	
	dovuto;	
	g) sia interdetto, inabilitato ovvero condannato a una pena	

	che comporti la sua interdizione, anche temporanea, dai pub-
	blici uffici;
	m) sia fallito.
	L'esclusione è decisa dall'organo amministrativo per iscritto,
	con deliberazione motivata e comunicata senza indugio al so-
	cio.
	Il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di
	60 giorni dalla comunicazione.
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati da interessi
	nella misura stabilita dall'assemblea.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	ART. 18. MORTE DEL SOCIO
	In caso di morte di un socio, l'organo amministrativo, con de-
	cisione ratificata dall'assemblea alla prima adunanza utile,
	può far subentrare gli eredi nella partecipazione del socio
	deceduto, a condizione che essi siano provvisti dei requisiti
	per l'ammissione e ne facciano domanda.
	In questo caso, qualora vi sia una pluralità di eredi, essi
	devono nominare un rappresentante comune.
	Qualora non sussistano i presupposti perché gli eredi suben-
	trino al socio defunto, essi hanno diritto al rimborso della
	quota, secondo le disposizioni di legge e del presente statu-
	to.
	ART. 19. EFFETTI DELLA PERDITA

	DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	Gli eredi del socio defunto che non siano subentrati nella sua	
	partecipazione, nonché il socio receduto o escluso, hanno di-	
	ritto alla liquidazione della quota, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificata la morte, il recesso	
	o l'esclusione.	
	La liquidazione avviene entro 180 giorni dall'approvazione del	
	suddetto bilancio.	
	La liquidazione della quota, eventualmente ridotta in propor-	
	zione alle perdite imputabili al capitale, include il rimborso	
	del sovrapprezzo che il socio defunto, receduto o escluso ab-	
	bia versato al momento della sua ammissione nella società, se	
	non utilizzato ai sensi di legge e di statuto.	
	In ogni caso, gli eredi del socio defunto, nonché il socio re-	
	ceduto o escluso, rispondono verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui si	
	sono verificati il recesso o l'esclusione.	
	Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale	
	si manifesti l'insolvenza della cooperativa, gli eredi del so-	
	cio defunto e il socio receduto o escluso sono obbligati nei	
	limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.	
	PATRIMONIO E MUTUALITÀ	
	ART. 20. PATRIMONIO SOCIALE	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	

	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non	
	inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge vigente;	
	b) dal fondo di riserva ordinaria e da eventuali riserve	
	straordinarie;	
	c) dal fondo costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo	
	delle quote;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
	particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine	
	di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri	
	fondi di riserva speciali, costituiti in conformità a legge.	
	L'importo delle quote sottoscritte e del relativo sovrapprezzo	
	deve essere versato:	
	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Nessun socio può possedere nella cooperativa una quota il cui	
	importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia	
	durante la vita della società che al suo scioglimento.	
	ART. 21. TITOLI DI DEBITO	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	

	Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attri-	
	buiti:	
	a) diritti di amministrazione e patrimoniali;	
	b) unicamente diritti patrimoniali.	
	Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione	
	possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori	
	qualificati.	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipati-	
	vi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.	
	I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di am-	
	ministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli ammini-	
	stratori e dei componenti l'organo di controllo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti c.c., in	
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente	
	statuto.	
	ART. 22. RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea può delibe-	
	rare, su proposta dell'organo amministrativo, la ripartizione	
	dei ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e dei criteri	
	stabiliti dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento.	

	In ogni caso, i ristorni sono ripartiti in proporzione alla	
	qualità e quantità degli scambi mutualistici.	
	L'assemblea può deliberare che i ristorni siano attribuiti di-	
	rettamente mediante denaro o mediante aumento proporzionale	
	delle rispettive quote, ovvero mediante l'emissione di stru-	
	menti finanziari.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da ap-	
	posito regolamento.	
	ART. 23. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Le quote possono essere trasferite, previa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Con il termine "trasferimento" si intende qualsiasi negozio in	
	forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, a ti-	
	tolo oneroso o gratuito, il risultato del trasferimento a ter-	
	zi, in tutto o in parte, della piena o della nuda proprietà,	
	ovvero di diritti reali come il pegno o l'usufrutto sulle quo-	
	te.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato ed è comunicato al socio entro 60 giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione di cui al comma precedente.	
	In caso di diniego il socio può proporre opposizione al tribu-	
	nale entro 60 giorni.	
	Decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, il socio è	

	libero di trasferire la quota.	
	Il trasferimento eseguito in violazione del presente statuto	
	non è opponibile alla società e pertanto il nome del cessiona-	
	rio non può essere iscritto nel libro dei soci e ad esso non	
	spettano i diritti sociali.	
	Il trasferimento della partecipazione non obbliga la coopera-	
	tiva a stipulare il contratto di lavoro con l'acquirente, né	
	con le modalità di cui era titolare il cedente, né con altre	
	modalità.	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 24. ESERCIZIO SOCIALI	
	L'esercizio sociale scade il 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio in conformità a legge.	
	Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convo-	
	cata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, oppure entro centottanta giorni, ricorrendone i presup-	
	posti di legge.	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli, ai sensi di legge:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	
	per cento;	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, nella misura prevista dalla legge;	
	c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di	

	legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA	
	ART. 25. COMPETENZA	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano alme-	
	no un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale, sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la ripartizione dei ristorni e	
	la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina del collegio sindacale;	
	d) le modifiche dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con metodo assembleare.	

ART. 26. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto alla residenza risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati giorno, luogo e ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'eventuale seconda convocazione.

In ogni caso, l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, quest'ultimi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, rilasceranno dichiarazione

	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale	
	affermano di essere informati dell'adunanza e su tutti gli ar-	
	gomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla	
	trattazione degli stessi.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove pur-	
	ché in Italia.	
	ART. 27. DELIBERAZIONI	
	L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convo-	
	cazione si reputa regolarmente costituita alla presenza della	
	metà più uno dei soci aventi diritto di voto, e delibera a	
	maggioranza assoluta dei voti esprimibili presenti.	
	In seconda convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di	
	voto presenti o rappresentati nell'adunanza, e delibera a mag-	
	gioranza assoluta dei voti esprimibili presenti.	
	Sono fatti salvi eventuali quorum costitutivi e deliberativi	
	speciali, previsti dalla disciplina delle società cooperative.	
	Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel	
	libro dei soci.	
	Il socio moroso non può partecipare all'assemblea.	
	Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno	
	novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore no-	
	minale della sua quota.	
	I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri	

	soci.	
	La delega, che deve essere conservata dalla società, deve es-	
	sere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rap-	
	presentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa, ancorché non soci.	
	Non possono essere delegati gli amministratori, i sindaci o i	
	dipendenti della società.	
	ART. 28. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, da al-	
	tra persona designata dall'assemblea.	
	L'assemblea nomina un segretario, anche non socio.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-	
	ti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazio-	
	ni.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di leg-	
	ge, il verbale deve essere redatto da notaio.	
	Il verbale deve essere trascritto senza indugio nel Libro del-	
	le decisioni dei soci e la relativa documentazione deve essere	

	conservata agli atti della società.	
	Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità di legge	
	e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorché non interve-	
	nuti o dissenzienti.	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 29. FORME D'AMMINISTRAZIONE	
	A scelta dell'assemblea e, per la prima volta, dell'atto co-	
	stitutivo, la società è amministrata da un consiglio di ammi-	
	nistrazione composto da tre a nove membri o da un Amministra-	
	tore Unico, eletti fra i soci.	
	Possono essere eletti consiglieri anche i soci sovventori,	
	purché la maggioranza del consiglio d'amministrazione sia for-	
	mata da soci cooperatori.	
	I consiglieri d'amministrazione o l'amministratore unico dura-	
	no in carica fino a revoca o dimissioni.	
	Ai consiglieri d'amministrazione e all'Amministratore unico	
	spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro	
	ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono	
	investiti dei più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione per la gestione della società,	
	escluse soltanto le deliberazioni che la legge o il presente	
	statuto riservano tassativamente all'Assemblea.	
	Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adot-	
	tare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti	

27 di 32

	di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza nei	
	quali la convocazione potrà avere luogo anche senza formalità	
	ed essere effettuata quarantotto ore prima della riunione. Per	
	la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.	
	Nel caso di partecipazione totalitaria, ivi compresi i membri	
	del Collegio sindacale, ove sia nominato, la riunione sarà va-	
	lida anche senza formale convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza assolu-	
	ta dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale	
	il voto del Presidente.	
	ART. 34. RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, all'Amministratore Unico ovvero agli amministratori dele-	
	gati nei limiti della delega, con facoltà di promuovere azioni	
	ed istanze giudiziarie ed amministrative nominando avvocati e	
	procuratori alle liti.	
	Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, nei	
	limiti dei loro poteri, possono nominare procuratori per de-	
	terminati atti o categorie di atti e direttori tecnici inve-	
	stendoli, se del caso, individualmente o collettivamente della	
	firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni	
	che crederanno del caso.	
	CONTROLLO DELLA GESTIONE	

	E DELLA CONTABILITA'	
	ART. 35. CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI	
	I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni con-	
	tratte con la società, esercitano i poteri di controllo diret-	
	to loro attribuiti dalla legge.	
	ART. 36. ORGANI DI CONTROLLO	
	Il Collegio Sindacale, ove necessario e ove nominato, è compo-	
	sto da tre membri effettivi e due supplenti designati e fun-	
	zionanti ai sensi di legge.	
	Ad esso compete il controllo contabile, salvo che l'assemblea	
	non preferisca attribuirlo ad un revisore, ai sensi di legge.	
	Ai componenti il Collegio Sindacale e al revisore spetta un	
	emolumento, da determinarsi dall'Assemblea.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART. 37. COLLEGIO ARBITRALE	
	Le controversie relative al presente statuto, al contratto so-	
	ciale o al rapporto mutualistico, comprese quelle inerenti al-	
	la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione,	
	che dovessero insorgere tra i soci o tra questi e la società,	
	incluse quelle promosse da amministratori, liquidatori e sin-	
	daci ovvero quelle promosse nei loro confronti, purché, in	
	ogni caso, abbiano ad oggetto diritti disponibili e la legge	
	non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero,	
	saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri,	

	da nominarsi entro 30 giorni in conformità al Regolamento del-
	la Camera Arbitrale Nazionale di Bergamo, che le parti dichia-
	rano espressamente di conoscere ed accettare interamente.
	Il ricorso alla clausola compromissoria dovrà essere segnalato
	alla controparte a mezzo lettera raccomandata a.r.
	Il collegio arbitrale decide entro 180 giorni dalla sua costi-
	tuzione, senza formalità di procedura e secondo diritto.
	Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla
	decisione del collegio arbitrale, che viene fin d'ora ricono-
	sciuta come manifestazione della loro stessa volontà.
	La decisione comprenderà anche l'attribuzione dell'onere delle
	spese dell'arbitrato.
	Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di legge in mate-
	ria, in conformità al D. Lgs. N. 5/2003.
	ART. 38. MODIFICHE
	La soppressione della presente clausola compromissoria deve
	essere approvata dall'assemblea, che delibera con la maggio-
	ranza di almeno i 2/3 dei voti spettanti ai soci.
	I soci assenti e dissenzienti possono, entro i successivi 90
	giorni, esercitare diritto di recesso, ai sensi di legge.
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE
	DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO
	ART. 39. SCIoglimento
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
	L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della coopera-

	tiva nei casi in cui tale accertamento non compete agli ammi-	
	nistratori.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla	
	legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.	
	L'assemblea nomina i liquidatori determinando:	
	- il numero dei liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	ART. 40. DEVOLUZIONE.	
	L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, de-	
	dotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente matura-	
	ti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al pre-	
	sente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514	
	lettera d) codice civile.	
	F.to Donata Formenti	
	F.to Andrea Pacchiani (Notaio)	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22.2.2007 mediante M.U.I.